



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

**FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA**

**IL RUOLO DEL GIUDICE DI  
SORVEGLIANZA  
PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1975  
A BRESCIA**

Relatore

Dott. Carlo Alberto Romano

**Michela Arcai**

Corso di Laurea in Scienze giuridiche

Matricola 044741

*Dedico questo lavoro a mio nonno, il giudice Arcai  
Il quale, fin dalla mia infanzia,  
mi ha trasmesso l'amore per la Giustizia.*

# INDICE

- Introduzione
- 1. Dalla vigilanza alla sorveglianza
  - 1.1 I precedenti storici
  - 1.2 La codificazione del controllo penale nel Regno d'Italia
- 2. Il Giudice di Sorveglianza
  - 2.1 La creazione dell'organo del Giudice di Sorveglianza ad opera della legislazione fascista
  - 2.2 Le competenze del Giudice di Sorveglianza relativamente alle pene detentive
    - 2.2.1 Le funzioni ispettive
    - 2.2.2 Le funzioni deliberative
    - 2.2.3 Le funzioni consultive
  - 2.3 Le funzioni del Giudice di Sorveglianza in materia di misure di sicurezza
- 3. Storia del carcere di Brescia
- 4. Il Giudice di Sorveglianza a Brescia
  - 4.1 Il reale funzionamento dell'istituto
  - 4.2 "L'allegria galera di Canton Mombello" (Dott. Arcai G.)
- Bibliografia

## INTRODUZIONE

In questo elaborato ho cercato di analizzare lo sviluppo delle figure adibite alla sorveglianza all'interno del carcere, in particolare inserito nel contesto bresciano.

La mia ricerca storica parte, sostanzialmente, da un periodo di poco precedente all'unificazione d'Italia. Già nell'ambito delle prime manifestazioni dell'esigenza di un controllo sull'esecuzione penale, ho individuato elementi tra loro contrastanti. Infatti, nonostante fossero previste delle forme (peraltro ancora "primitive"), di controllo giudiziario sulla gestione delle carceri, venivano permessi e tollerati condizioni di vita e trattamenti disumani; inoltre, i



compiti assegnati agli organi incaricati di un simile controllo erano meramente formali. In seguito alla nascita del Regno d'Italia le incoerenze di cui sopra non vennero meno.

La grande corrente di pensiero, dell'Illuminismo, esplicò i suoi effetti anche nel campo penale, e quindi penitenziario. Retribuzione ed emenda del soggetto erano le condizioni da realizzare attraverso la pena detentiva.

Durante il fascismo l'ordinamento è passato dalla previsione di un controllo interno al carcere, di natura meramente amministrativa ad una sorveglianza esterna, di natura giurisdizionale, cercando di dare ai diversi organi sviluppatisi nel tempo, strumenti sempre più efficienti per lo svolgimento del proprio compito.

Ho quindi ricercato informazioni relative alla storia delle strutture carcerarie di Brescia, il passaggio dalla dislocazione in diversi punti della città, alla struttura cellulare di Canton Mombello, attivata nel 1915 dopo numerose e insistenti richieste degli organi adibiti alla vigilanza e alla sorveglianza nei decenni precedenti.

Con l'aiuto dei testi scritti dal giudice Zappa e dal giudice Arcai, entrambi giudici di sorveglianza nella città di Brescia negli anni antecedenti la riforma del 1975, ho cercato poi di analizzare i contrasti tra le previsioni legislative e le reali condizioni di vita all'interno delle strutture penitenziarie e la difficoltà di conciliare la funzione di sorveglianza con gli altri incarichi ad essi adibiti.

# 1.

## Dalla vigilanza alla sorveglianza

### 1.1 I precedenti storici

Nel Medioevo erano diffuse istituzioni caritative a favore dei detenuti , le quali nell'ottica della carità cristiana contribuirono in modo massiccio all'assistenza spirituale e materiale dei detenuti , alleviando la durissima severità della giustizia penale, che troppo spesso non conosceva il senso di umanità<sup>1</sup>.

In seguito, nel periodo delle Signorie, illustri e probi nobili della città erano ammessi all'interno delle carceri in funzione di protettori. Essi avevano grandi poteri, anche come difensori, oltre le visite potevano studiare i processi, sollecitarne la definizione, far cessare l'ingiusta detenzione, difendere i diritti dei carcerati, sorvegliare i custodi per impedire estorsioni ed angherie, erogare elemosine e lasciti.

A Roma nel '600 le visite erano disciplinate e si dividevano in politiche, religiose ed ecclesiastiche. Esisteva il Tribunale delle visite ai carcerati.

Il Senato di Piemonte nel 1770 emanò un regolamento, con il quale stabilì la disciplina per le «famiglie di giustizia di Torino e delle sue province». Queste erano composte da un Capitano e da un Luogotenente il cui compito era quello di ispezionare le prigioni, accertarsi dello stato dei detenuti, ascoltarne le rimostranze, nonché accertarne la fondatezza, e poi informarne l'autorità giudiziaria, affinché questa assumesse i provvedimenti per porre rimedio a tali denunce.

Nelle Regie patenti del 1817 si stabiliva che l'ispettore delle «famiglie di giustizia» dovesse visitare le carceri settimanalmente, ma senza previa determinazione di date o giorni, compiendo così un controllo "a sorpresa". Anche per i Prefetti si prevedeva, con una circolare del 1823, l'obbligo di compiere visite all'interno delle carceri delle province che si trovavano «sotto il rapporto amministrativo».

---

<sup>1</sup> Zappa G. , "La città esclusa.", La Quadra Editrice, Brescia, 2000, pagg. 54-55.

Nel Regno Sardo la funzione di "soprintendenza sulle carceri" veniva affidata alternativamente o ad autorità giudiziarie, o ad autorità amministrative. Questa organizzazione, un po' troppo caotica, a dir la verità, per manifestarsi nell'ambito di un Regno, anche se costituito da territori che, prima dell'annessione, erano unità statali ( vedi per esempio la ex Repubblica di Genova), derivava forse da una certa riluttanza ad attribuire solo ad organi giudiziari il controllo sulle carceri. Pare, infatti, che proprio negli istituti di pena che si trovavano sotto la soprintendenza di tali autorità, si verificassero, o per lo meno venissero denunciati, abusi, disagi e mal funzionamenti tra i più gravi. Vi era quindi una partizione di competenze, dove la cura dell'educazione e della correzione dei condannati era demandata alle autorità amministrative, mentre un generico ed eventuale controllo circa la regolarità di ciò che accadeva negli stabilimenti, era affidato alle autorità giudiziarie.

Papa Pio IX nel 1850 costituì le congregazioni per assicurare ai carcerati un trattamento "umano e caritatevole". Nello stesso anno venne emanato il Regolamento uniforme per tutti gli Stati del Regno Sardo, al fine anche di dare prova dell'impegno del governo affinché le carceri divenissero realmente luogo di miglioramento "morale dei detenuti". Con un R.D. si creò, nel 1851, il Consiglio generale delle carceri presieduto dal Ministro dell'interno, e composto dall'avvocato fiscale, dall'intendente generale della «azienda dell'interno», dall'ispettore generale delle carceri, dal direttore capo della divisione, e da altri consiglieri di nomina ministeriale. Questo Consiglio presentò, un anno dopo la sua istituzione, una relazione al proprio presidente, dove si sottolineava la fondamentale importanza, e utilità, della diretta ispezione degli istituti di pena, indispensabile mezzo per conoscere a fondo la realtà carceraria, e per poterla migliorare.

Proprio su questo principio si basò la creazione delle «commissioni visitatrici», che avevano il compito di esercitare un controllo diretto ed immediato su ciascun istituto. All'interno delle carceri tutto si svolgeva secondo la volontà del direttore, dei custodi e degli appaltatori del lavoro penitenziario, che molto spesso eludevano (o quanto meno tentavano attivamente di eludere) le disposizioni dei suddetti regolamenti. Le autorità giudiziarie incaricate della vigilanza sugli istituti si trovavano, quindi, a lavorare su un terreno tutt'altro che facile, soffocate, nel loro operato, anche dal forte potere accentrato, sia politico che amministrativo, del governo.

## **1.2 La codificazione del controllo sull'esecuzione penale nel Regno d'Italia**

Come altre strutture sociali, il sistema penitenziario fu anch'esso, oggetto di quella politica legislativa dello Stato unitario, tesa a creare una organizzazione omogenea all'interno del Regno. Con il Regolamento delle carceri giudiziarie del 1861, destinate ad accogliere accusati e imputati di crimini e di delitti che dovevano essere giudicati, e con il Regolamento delle case di pena del 1862, destinate invece ai condannati, si eliminavano i numerosi e diversi uffici centrali che avevano operato fino a quel momento. Si fornì, quindi, all'amministrazione carceraria un ordinamento omogeneo, e al suo interno si trovava un Ispettorato generale che accentrava su di sé tutto ciò che riguardava il sistema penitenziario. Secondo il regolamento del 1861<sup>2</sup> era il Ministero dell'interno ad occuparsi dell'amministrazione delle carceri in ogni circondario, tramite i direttori delle stesse, oppure tramite l'autorità superiore dell'amministrazione. Per le carceri fuori del capoluogo di circondario, era prevista la vigilanza delegata del Sindaco del comune, il quale naturalmente era sempre sottoposto agli ordini dell'autorità amministrativa. Nelle carceri di minore importanza le funzioni che altrove venivano esercitate dal direttore, potevano essere delegate dall'amministrazione locale, incaricata della direzione del carcere, ad un capo custode, ove lo ritenesse opportuno, altrimenti ad un suo impiegato. In entrambi i casi l'autorità amministrativa doveva dare avviso di eventuali provvedimenti all'autorità giudiziaria. Veniva poi prevista la presenza, nei comuni ove vi fossero una o più carceri, di una Commissione visitatrice (art. 7 R.D. 4681/1861).

Tale Commissione era composta dal Sindaco che la presiedeva, dal Procuratore del Re o un suo sostituto, e, nei comuni non sedi di tribunale, dal Pretore, dal Parroco e da quattro cittadini nominati annualmente dal Consiglio comunale. Le sue funzioni erano di controllo e consultive, durava in carica 4 anni. Era chiamata a svolgere la sorveglianza interna sul carcere (art. 9) sul vitto, sul materiale, sull'igiene, sulla disciplina e sulle punizioni, sulla tenuta regolare dei registri, sulle lavorazioni, sulla distribuzione del guadagno, sull'istruzione religiosa e sulla condotta dei custodi nei confronti dei detenuti. La Commissione doveva, per

---

<sup>2</sup> Regolamento generale per le Carceri Giudiziarie, RD 27.1.1861 n. 4681

svolgere le ricordate funzioni, visitare frequentemente le carceri, e sulle pecche eventualmente riscontrate, e sui provvedimenti all'uopo necessari, era tenuta a riferire all'autorità amministrativa, o addirittura, se lo avesse ritenuto necessario, poteva rivolgersi direttamente al Ministro dell'interno.

Certo si trattava di un organo amministrativo, non giurisdizionale, ma era un primo passo verso risultati ulteriori e rilevanti.

Il sindaco di Brescia all'epoca era il conte Diogene Valotti, che il 22 giugno del 1861 si affrettò a convocare la Giunta e il Consiglio. Vennero eletti per la Commissione visitatrice di Brescia Lucchi, Abeni, il dr. Rodolfo Rodolfi e l'ing. Tito Brusa. Questi componenti furono galvanizzati dalla novità e aspiravano chissà a quali poteri e risultati: nulla di più errato, perché la Commissione aveva solo poteri consultivi. Ebbe vita stentata a quanto risulta dai verbali, fu spesso dilaniata da lotte intestine, riverberate nel Consiglio. Il Dott. Zappa<sup>3</sup> riporta nel suo testo numerosi di questi verbali (e la corrispondenza tra la Commissione, il Consiglio e il Prefetto) che rivelano una perenne e viva insoddisfazione per lo stato delle cose all'interno di essa, che vede le sue segnalazioni e proteste cadere nel nulla od ottenere risposte evasive, burocratiche, prive di ogni genere di risultati, che lasciano la situazione sostanzialmente immutata.

Le lamentele riguardavano lo stato dell'igiene all'interno del carcere, la mancanza di coperte e indumenti, l'insoddisfazione per l'operato dell'impresa appaltatrice che non forniva il vitto nella quantità e qualità minima prevista dalla legge, le condizioni di vivibilità all'interno delle celle (mancanza di luce, di aria, di acqua pulita). Continuava la "guerra di carte", defaticante ed improduttiva, tra le istanze locali e una burocrazia centralizzata che appariva purtroppo molto lontana dalla realtà e non disponibile ad aperture di sorta.

L'art. 6 del RD n.413/1862 firmato dal Minghetti, che approvava il Regolamento generale per le Case di pena<sup>4</sup>, affermava che : "L'amministrazione, la disciplina, e la sorveglianza dipendono dal Ministro degli Affari Interni, il quale provvede a mezzo dei direttori locali". Il concetto di sorveglianza era ben presente, ma la funzione era esercitata "dall'interno" a cura dei funzionari gerarchicamente sovraordinati. In tal modo si realizzava la totale identificazione tra *dirigente* e *sorvegliante* e l'istituzione restava rigidamente chiusa e incontrollata dall'esterno.

---

<sup>3</sup> Zappa G., op. cit., pagg. 86 e ss.

<sup>4</sup> Regolamento generale per la Case di Pena del Regno, RD 13.1.1862 n. 413

L'unico controllo non gerarchico era affidato al Pubblico Ministero e alla Commissione Visitatrice, organo, quest'ultimo, al di sopra ed all'esterno dell'amministrazione, che svolgeva un controllo incompleto dal punto di vista operativo perché si esauriva con la semplice segnalazione al controllato, che tornava ad essere il padrone incontrastato della situazione e restava libero di non accogliere la segnalazione stessa. La Commissione visitatrice di Brescia arrivò al punto di rassegnare alla Giunta le proprie dimissioni, nel 1872, ritenendo la propria opera inutile ed infruttuosa in quanto nonostante le innumerevoli segnalazioni proseguivano "gli incredibili abusi nel servizio di fornitura delle Carceri Giudiziarie di Brescia" che provocavano continue e giuste proteste dei detenuti.

A differenza di ciò che possiamo notare nel Codice di procedura civile del 1865, in nessun codice di procedura penale, emanato nel periodo storico precedente, troviamo una parte che si occupi specificatamente, e separatamente da altre materie, della esecuzione penale. Questa branca del diritto di procedura penale viene, nei citati codici, ricompresa nei titoli relativi alla «esecuzione delle sentenze» e alla «esecuzione della condanna al confino». Un Libro dedicato esclusivamente all'esecuzione penale lo troviamo, per la prima volta, nel Codice di procedura penale del 1913, al Libro IV. All'interno di tale Libro, intitolato «Della esecuzione e di alcuni procedimenti speciali», vengono distinte due parti: l'una riguardante «l'esecuzione per gli effetti penali»; l'altra riguarda la creazione, per la prima volta, di alcune magistrature il cui compito era anche quello di sorvegliare l'andamento interno degli istituti di pena.

Dalla vigilanza era naturale l'evoluzione verso forme più organizzate e profonde di controllo, attuate mediante organi che sempre di più abbandonavano la natura amministrativa per virare verso quella giurisdizionale.

Da questa esigenza è nata la Sorveglianza, in origine affidata al Consiglio di Sorveglianza, organo misto, collegiale. Successivamente passando attraverso l'istituzione del Giudice di Sorveglianza di cui all'art. 4 dell'R.D. 18 giugno 1931 n. 787, si è giunti al Magistrato di Sorveglianza voluto dall'art. 69 della legge di Riforma penitenziaria n. 354/1975 oggi vigente.

## 2.

### Il Giudice di Sorveglianza

#### **2.1. La creazione dell'organo del Giudice di sorveglianza in Italia ad opera della legislazione fascista**

Con l'avvento del fascismo, si ebbe «una netta involuzione sul piano del trattamento carcerario». Elvio Fassone<sup>5</sup> dopo questa affermazione, sostiene che il passaggio della Direzione generale delle carceri e dei riformatori dal Ministero dell'interno a quello della giustizia, assunse «un carattere punitivo nei confronti della politica perseguita nell'ultimo biennio dalla Direzione generale, delle sue "follie" positiviste, abilmente strumentalizzate come sintomo della bolscevizzazione del settore». In questo stesso periodo però si affermò anche il pensiero della Scuola umanista, scuola che sottolineò il fine rieducativo del diritto penale, del quale mise in evidenza il carattere etico, tanto da creare una confusione tra diritto e morale.

Tale concezione conteneva, quindi, molti elementi religiosi: si condannava il peccato, riconosciuto in una vasta gamma di azioni, ma nello stesso tempo si tendeva ad una solidarietà con il peccatore. Potrebbe sembrare che la Scuola umanista si contrapponesse al pensiero fascista. In realtà, come sostiene Elvio Fassone<sup>6</sup>, la commistione, all'interno delle istituzioni, tra potere della Chiesa e potere dello Stato (all'interno del quale il fascismo stava prendendo campo, anche nelle posizioni alte dell'amministrazione), soddisfaceva tanto l'una, quanto l'altro. Nell'ambito del diritto penale si affermò, quindi, la necessità di mirare all'emenda del reo, tramite l'opera moralizzatrice della pena. Inoltre, il pensiero fascista riprese uno dei punti importanti della teoria positivista: il concetto di difesa sociale. Questa veniva indicata come obiettivo del diritto (penale) e utilizzato al fine di legittimare la creazione legislativa, volendo così evitare critiche di improvvisazione giuridica. Poiché il fascismo voleva farsi universalmente accettare, e divenire un movimento di massa (per meglio attuare il suo potere totalizzante), è facile pensare che le

---

<sup>5</sup> E. Fassone, "La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria", Il Mulino, Bologna, 1980, p. 50.

<sup>6</sup> E. Fassone, op.cit., pag. 70 e ss.

concessioni fatte dalla legislazione degli anni 1930-1931 (ad esempio proprio il nostro Giudice di sorveglianza) fossero strumenti per ottenere consensi sociali e sempre più larga adesione.

Elvio Fassone, infatti, afferma che volontariamente nel codice si rifiutano i principi retributivi della pena, per "non crearsi dei nemici". In realtà, sostiene l'autore, il fascismo rafforzò la severità delle pene, volle rompere con qualsiasi «criterio di pietismo». Secondo l'autore anche l'introduzione delle misure di sicurezza, era sintomo della concezione fascista della funzione puramente retributiva della pena. Non si deve dimenticare che il fascismo eliminò le attenuanti generiche, ripristinò la pena di morte, e prevede la retroattività di alcune sanzioni.

È comunque indubbio che l'introduzione del Giudice di sorveglianza, e tutto ciò che essa nel tempo ha comportato, rappresentò un passo avanti nello sviluppo del diritto penitenziario. Provo ad analizzare le norme e le funzioni di questo nuovo organo.

Con l'approvazione da parte di S.M. Vittorio Emanuele III di Savoia del nuovo Codice penale del 1930, e del nuovo Codice di procedura penale del 1931, nonché con il Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e di Pena approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 787, si introdusse, e si strutturò, nella sua costituzione e nel suo funzionamento, l'organo del Giudice di sorveglianza.

La nuova concezione della pena quale, sostanzialmente, strumento retributivo, ma anche di riadattamento sociale del detenuto, aveva due corollari: quello della individualizzazione della pena e quello del riconoscimento di diritti soggettivi del detenuto. Inoltre la pena aveva anche un'utilità sociale, in quanto la sua finalità rieducativa era vista come funzionale alla necessità di preservare la società da coloro i quali si fossero dimostrati socialmente pericolosi. A questo punto appare chiara (sulla base delle enunciazioni di principio, anche se non sempre pienamente attuate) la ragione dell'istituzione dell'organo del Giudice di sorveglianza: chi meglio di un magistrato poteva risolvere eventuali contrasti tra l'amministrazione penitenziaria e i detenuti, chi meglio di un magistrato poteva fornire quello strumento di garanzia così sentito come necessario, e chi meglio di lui poteva dare attuazione all'individualizzazione della pena, essendo oltretutto previsto l'obbligo di visita periodico?

All'articolo 144 c.p.<sup>7</sup>, rubricato «Vigilanza sull'esecuzione delle pene», venne previsto che «L'esecuzione delle pene detentive è vigilata dal Giudice. Egli delibera circa l'ammissione al lavoro all'aperto e dà parere sull'ammissione alla liberazione condizionale». Si vede quindi come ci fosse un'affermazione chiara della competenza di un organo giudiziario sul momento esecutivo della pena, competenza esplicitata in forma di vigilanza l'articolo 585 c.p.p.<sup>8</sup>. specifica: «Le funzioni indicate nell'articolo 144 c.p. sono esercitate presso ciascun tribunale e negli altri luoghi designati, con decreto del Ministro della Giustizia, dal Giudice di sorveglianza (comma 1°). Tali funzioni appartengono al Giudice del luogo in cui il condannato si trova a espiare la pena, dovunque sia stata pronunciata la sentenza di condanna (comma 2°)». Lo stesso articolo, al comma successivo, precisava che tali funzioni venivano esercitate nei confronti di ogni condannato al quale fosse stata comminata una pena detentiva, purché questa dovesse essere scontata negli stabilimenti dipendenti dal Ministero della giustizia. Al comma 4° veniva poi stabilito che la competenza sull'esecuzione delle pene detentive da espiarsi nel carcere mandamentale, era demandata al Pretore.

Si stabilì che la competenza per territorio del Giudice di sorveglianza venisse determinata, non relativamente al luogo in cui era stata pronunciata la sentenza di condanna, bensì relativamente al luogo in cui l'interessato stava scontando la propria pena. Indubbiamente, non si può sottovalutare che tale opzione venne prescelta, anche, per un motivo definito "pratico-funzionale" che teneva conto del fatto che durante la propria carriera penitenziaria ogni detenuto poteva trovarsi ad essere trasferito in diversi penitenziari (per necessità processuali, sanitarie o per ricostituire legami parentali). Dunque, era stato impossibile attribuire una tale competenza al Giudice dell'esecuzione, che era lo stesso giudice che aveva pronunciato la sentenza di condanna, la cui competenza territoriale, quindi, dipendeva dal luogo in cui questa era stata emessa. D'altra parte non si può sottovalutare neanche il fatto che un tale criterio rispondeva in pieno a quella esigenza di garanzia tanto avvertita. Infatti all'articolo 4 del Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e di Pena, che tra l'altro elencava minuziosamente le singole competenze del Giudice di sorveglianza, si stabiliva che l'organo giudiziario in esame aveva l'obbligo di visitare ogni due mesi gli stabilimenti, ma non si proibiva

---

<sup>7</sup> Codice Penale, 1930

<sup>8</sup> Codice di Procedura Penale, 1931

che queste visite fossero più frequenti, e, a rigor di logica, viste le spettanze del Giudice di sorveglianza che richiedevano (e richiedono tutt'oggi) un contatto diretto con i detenuti, e viste le ragioni che avevano portato alla sua istituzione, avrebbero dovuto essere tali.

È poi interessante sottolineare come immediatamente dopo l'emanazione del nuovo Codice penale si fosse avvertito il bisogno, se non proprio di giustificare, di delimitare esattamente, in maniera rigorosa, la portata di una tale innovazione, nell'ambito della fase esecutiva della pena. Questa necessità venne avvertita fortemente dal potere esecutivo, il quale, emanando il Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e di Pena, determinò meticolosamente le materie di competenza del Giudice di sorveglianza, e le forme di tale competenza, senza lasciare spazio a possibili integrazioni interpretative di natura analogica. Non mancavano certo voci favorevoli alla possibilità di allargare interpretativamente le competenze del Giudice di sorveglianza, ma la maggior parte della dottrina considerava l'elencazione contenuta nell'articolo 4 del citato Regolamento come tassativa. Si vede quindi che, nonostante la consapevolezza della necessità e della utilità del Giudice di sorveglianza, lo si istituì con molta circospezione e cautela, che si manifesteranno più chiaramente man mano che proseguiremo questa analisi. Per ora è sufficiente notare l'omissione da parte delle fonti riguardanti tale organo della non cumulabilità delle funzioni di Giudice di sorveglianza con altre funzioni giudiziarie.

## **2.2. Le competenze del Giudice di sorveglianza relativamente alle pene detentive**

Dopo alcune considerazioni di carattere abbastanza generale è il momento di individuare le specifiche attribuzioni del Giudice di sorveglianza in base alle fonti normative indicate.

L'articolo 144 c.p.<sup>9</sup> statuiva che il Giudice di sorveglianza «delibera circa l'ammissione al lavoro all'aperto e dà parere sull'ammissione alla liberazione condizionale». Molto più dettagliato era l'articolo 4 del Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e di Pena, tanto dettagliato che, tenuto conto anche delle altre disposizioni contenute nell'intero documento, si è più volte dubitato dell'opportunità

---

<sup>9</sup> Codice Penale, 1930

della forma dello stesso, in quanto probabilmente sarebbe stata più consona alla portata e alla sostanza di tali disposizioni una previsione legislativa. Il Regolamento in esame, invece, venne emanato dal potere esecutivo in forza della Legge 31 gennaio 1926, n. 100 che attribuiva ad esso la facoltà di emanare norme giuridiche.

Al primo cpv. dell'articolo 4 del Regolamento si ripeteva genericamente che «Il Giudice di sorveglianza esercita la sorveglianza sulla esecuzione delle pene detentive, visitando ogni due mesi gli stabilimenti ed accertando se sono state osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti [...]», mentre al 2° cpv. si stabiliva che «Il giudice delibera sugli oggetti seguenti:

- a. mutamento dello stabilimento speciale, durante l'esecuzione della pena (art. 40, 4° cpv.);**
- b. ammissione del condannato maggiore degli anni diciotto in sezioni speciali, nel caso dell'articolo 28 (cioè quando il minore ha compiuto i diciotto anni, ma ha tenuto, nella sezione minorile, buona condotta e ha dato seria prova di attaccamento al lavoro);**
- c. provvedimenti per il condannato ritenuto non adatto alla vita in comune (art. 52 e 53);**
- d. assegnazione agli stabilimenti di riadattamento sociale e revoca di essa (art. 227 e 230);**
- e. trasferimento del condannato ad una casa di punizione e da questa allo stabilimento ordinario (art. 231 e 233);**
- f. trasferimento del condannato ad una casa di rigore o ad una casa per minorati fisici o psichici (art. 234);**
- g. trasferimento del condannato, al quale sia sopravvenuta una infermità psichica, in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia (art. 106);**
- h. ammissione al lavoro all'aperto e revoca del provvedimento ( art. 144 cpv. del c.p. e 120 di questo regolamento);**
- i. inammissibilità della domanda di liberazione condizionale manifestamente infondata (art. 191);**
- j. reclami concernenti la determinazione della remunerazione (art. 126);**

**k. reclami concernenti le spese di mantenimento del liberando infermo  
(art 184).»**

Come può intuirsi da un'attenta lettura dell'elencazione ora riportata, le funzioni del Giudice di sorveglianza erano tripartite in funzioni ispettive, funzioni deliberative e funzioni consultive.

**2.2.1. Le funzioni ispettive**

Le funzioni ispettive del Giudice di sorveglianza erano manifestazione di un potere generale di "vigilanza" sulla retta applicazione delle leggi e dei regolamenti all'interno degli stabilimenti penitenziari, nei confronti dei detenuti. Questa genericità si riscontrava proprio nella dizione stessa dell'articolo 4 del Regolamento, che riprendeva la formula dell'articolo 144 c.p. È da precisare, però, che tale carattere di indeterminatezza non significava che il Giudice di sorveglianza avesse un potere di vigilanza globale su quello che avveniva all'interno degli istituti di prevenzione e di pena, senza sorta di limitazioni. Egli doveva assicurarsi della regolarità legale e regolamentare solo di ciò che riguardava il detenuto: assicurarsi, cioè, che la pena venisse regolarmente applicata, che in tale applicazione non ci fossero eccessi o deficienze di alcuna sorta, che si rimanesse fedeli a ciò che era stato stabilito nella sentenza di condanna, ma anche che lo stesso detenuto osservasse le norme legislative e regolamentari che esplicavano la loro efficacia all'interno degli stabilimenti.

Proprio queste caratteristiche del potere di vigilanza del Giudice di sorveglianza, strettamente connesso alla vita carceraria dei detenuti condannati nei confronti dei quali l'amministrazione penitenziaria attuava la potestà punitiva dello Stato, escludevano la competenza di questo organo giudiziario verso detenuti imputati (non condannati definitivamente).

Essendo tale potere così ben determinato, si sentì la necessità di precisare quale fosse la natura dei rapporti intercorrenti tra i Giudici di sorveglianza e i direttori degli istituti. Basti per ora evidenziare che si affermò molto chiaramente che tra questi due organi non esisteva assolutamente una gerarchia funzionale.

Il potere del Giudice di sorveglianza non era affatto un potere sostitutivo, bensì di controllo, sia di legittimità che di merito, che però non era sua esclusiva

prerogativa, visto che all'articolo 296 dello stesso Regolamento si attribuiva anche al direttore l'obbligo di curare «la scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti...» e di sorvegliare «il modo con cui i funzionari, da lui dipendenti, adempiono i loro doveri [...]». Si deve anche sottolineare che il Giudice di sorveglianza non aveva la possibilità di ovviare ad eventuali manchevolezze riscontrate, con propri ordini rivolti al direttore, ma poteva semplicemente farle presenti al Ministero

Da ciò che abbiamo detto fino ad ora sulle funzioni ispettive, appare evidente come il potere di vigilanza dell'organo in questione, non potesse esplicitarsi su materie quali, ad esempio, quelle relative alle funzioni o ai rapporti gerarchici degli agenti di custodia, o quelle relative alle relazioni disciplinari tra detenuti e personale o autorità penitenziarie. L'unico caso in cui il Giudice di sorveglianza poteva adottare delle misure disciplinari, a norma dell'articolo 160 del Regolamento<sup>10</sup>, si verificava quando infrazioni o violazioni, per le quali il testo regolamentare prevedeva delle sanzioni, avvenivano in sua presenza durante l'esercizio delle sue funzioni, o quando era a ciò richiesto tramite istanza o reclamo.

Va da sé che, per esplicitare al meglio tali compiti ispettivi (come del resto la maggior parte anche delle altre funzioni), era (ed è) necessario per il Giudice di sorveglianza recarsi personalmente negli stabilimenti, anche con una frequenza maggiore di quella prevista dal Regolamento (due volte al mese). È singolare che, nonostante ciò, ci sia stata la necessità di introdurre una norma, articolo 56 lett. *b*, che prevedeva espressamente che l'organo giudiziario in oggetto aveva libero accesso agli stabilimenti, senza che fosse necessario nessun permesso del Ministero della giustizia. Sembra quasi che sul punto ci fossero stati dei dubbi, e che quindi per cancellarli definitivamente fosse stata opportuna tale previsione

Formalmente la pena non mirava, ormai, solo ad una vendetta, alla retribuzione del male commesso, bensì anche alla rieducazione della personalità. Nella pratica le resistenze, però, erano ancora molto forti, le norme regolamentari e legislative non erano tutte tese completamente a questi principi "progressisti", nel senso di "moderni", e quindi se il giudice non si fosse dimostrato deciso, presente ed attivo agli occhi sia dell'amministrazione, sia dei detenuti stessi (per entrambi da un punto di vista di controllo, ma anche di garanzia e stimolo), essendo necessaria la

---

<sup>10</sup> Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e di Pena approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 787

loro partecipazione e collaborazione, le tanto esaltate innovazioni in materia di esecuzione penale sarebbero rimaste un contenitore vuoto, una facciata.

Una delle norme che fanno un po' riflettere sul reale atteggiamento del tempo può essere proprio l'articolo 585 c.p.p., nella parte in cui (comma 4<sup>o</sup>) prevedeva che nelle carceri mandamentali le funzioni del Giudice di sorveglianza, e quindi anche quelle ispettive, erano attribuite al Pretore, il quale era, solitamente, anche il direttore dello stabilimento. Non è necessario evidenziare con qualsivoglia argomentazione la ambiguità di una tale situazione, tenuto conto di tutto ciò che è stato fino a questo momento evidenziato sul significato dell'esistenza del Giudice di sorveglianza.

### **2.2.2. Le funzioni deliberative**

Relativamente alle funzioni deliberative del Giudice di sorveglianza si può notare come, nell'ambito dell'esecuzione delle pene detentive, queste rappresentassero la maggior parte delle funzioni del Giudice di sorveglianza, nonché quelle che più incidevano sulla quotidiana vita carceraria dei detenuti. Le funzioni in oggetto riguardavano essenzialmente due materie di natura diversa. Difatti è possibile individuare attribuzioni deliberative che riguardavano il trattamento e la condizione dei detenuti, e quindi sostanzialmente erano funzioni il cui esercizio andava a modificare lo stato penitenziario dei reclusi, e attribuzioni deliberative che direttamente incidevano su diritti soggettivi dei detenuti.

Le funzioni deliberative che possono farsi rientrare nel primo gruppo sono quelle elencate nell'articolo 4 Reg. alle lettere *a, b, c, d, e, f, g, h* e *i*, già ricordate.

Passo ora ad analizzare brevemente le singole ipotesi di mutamento dello stato penitenziario dei reclusi:

- a. La necessità di mutare lo stabilimento speciale, durante l'esecuzione della pena, poteva aversi sia per un miglioramento, che per un peggioramento delle condizioni psichiche o fisiche del soggetto. Quando tali modificazioni erano tali da rendere opportuno il mutamento dello stabilimento provvedeva il Giudice di sorveglianza (art. 40 Reg.), di sua iniziativa, o su richiesta del Pubblico ministero o su proposta del direttore;**

- b. I minori degli anni 25, ma maggiori degli anni 18, che non avessero già scontato una pena detentiva, venivano assegnati a sezioni speciali degli stabilimenti per adulti (art. 29 Reg.). Alle stesse sezioni, il Giudice di sorveglianza poteva assegnare soggetti che avevano compiuto i 18 anni, e che dovevano scontare ancora una pena superiore ai tre anni (che dunque avrebbero dovuto essere trasferiti in stabilimenti per adulti), sulla base della condotta tenuta nell'istituto per minori, e delle prove di attaccamento al lavoro. Il Giudice di sorveglianza decideva su proposta del Consiglio di disciplina;**
- c. I condannati alla reclusione per un delitto non colposo, all'ammissione allo stabilimento, venivano isolati in celle di osservazione per massimo un mese, periodo durante il quale erano visitati dalle autorità dirigenti lo stabilimento. Allo scadere del periodo in questione il direttore, se riteneva che il soggetto non fosse nelle condizioni tali perché venisse ammesso alla vita in comune, ne riferiva al Giudice di sorveglianza, il quale se concordava con il direttore assumeva uno dei tre provvedimenti previsti dall'articolo 52 Reg. (prorogava, una o più volte, per un tempo complessivo non superiore a tre mesi, il periodo di esperimento; ordinava il ritorno del soggetto all'isolamento per massimo due mesi; disponeva il trasferimento del condannato in case di punizione, o di rigore, oppure in case per minorati fisici o psichici). Se invece l'organo giudiziario riteneva opportuna l'ammissione del soggetto alla vita in comune, emetteva l'ordine relativo, provvedimento che poteva poi eventualmente essere modificato o confermato;**
- d. Poteva essere assegnato ad uno stabilimento di riadattamento sociale il condannato a pena superiore degli anni 5, della quale avesse scontato un terzo (la metà se recidivo), e avesse serbato "buona condotta" (classificandosi «buono» per tre anni), e la pena restante non superasse gli 8 anni. Il Giudice di sorveglianza emetteva sia il provvedimento di ammissione, sia quello di revoca (articolo 227 e 230 Reg.), sentito il Consiglio di disciplina;**
- e. Il combinato disposto dagli articoli 156 e 231 del Regolamento, prevedeva che un detenuto, il quale avesse già subito la più grave delle punizioni previste, e che persisteva in una condotta non idonea,**

**poteva essere trasferito, con provvedimento del Giudice di sorveglianza su proposta del Consiglio di disciplina, in una casa di punizione. Sempre su proposta del Consiglio di disciplina il Giudice di sorveglianza poteva revocare tale provvedimento, se la condotta del condannato era mutata positivamente;**

- f. Quando il soggetto persisteva nella sua cattiva condotta il Giudice di sorveglianza poteva ordinarne, sempre su proposta del Consiglio di disciplina, il trasferimento in una casa di rigore o per minorati fisici o psichici, a seconda della causa della persistenza stessa (art. 234 Reg., che prevedeva, tra l'altro, che il Giudice di sorveglianza provocasse da parte del Procuratore del Re i provvedimenti opportuni per l'internamento in un manicomio giudiziario). Con lo stesso procedimento l'organo giudiziario poteva revocare il provvedimento;**
- g. Se sopravveniva una infermità di entità tale da rendere impossibile la prosecuzione dell'esecuzione della pena detentiva, il Giudice di sorveglianza poteva, su richiesta del Pubblico ministero, ordinare il ricovero del detenuto in un manicomio giudiziario o in una casa di cura o di custodia;**
- h. L'ammissione al lavoro all'aperto era una delle più importanti competenze deliberative del Giudice di sorveglianza, infatti era l'unica delle funzioni in esame ad essere prevista anche nel Codice penale (art. 144, comma 2<sup>o</sup>). Questo ci fa comprendere che il lavoro veniva considerato un punto focale della vita carceraria e della nuova finalità della pena affermatasi in questo periodo. Al Giudice di sorveglianza veniva trasmesso trimestralmente, da parte del direttore, un elenco dei detenuti che secondo il parere del medico, secondo le osservazioni dello stesso direttore e in base alle cartelle biografiche, apparivano idonei a svolgere attività lavorative. Nell'elenco veniva poi specificato il tipo di lavoro che sembrava più adatto, per ciascun detenuto, a seconda delle loro attitudini. Le decisioni del Giudice di sorveglianza venivano trasmesse dal direttore al Ministero, che provvedeva all'assegnazione dei detenuti al lavoro;**
- i. La competenza sulla dichiarazione di inammissibilità della domanda di liberazione condizionale, per il motivo della manifesta infondatezza,**

**venne attribuita al Giudice di sorveglianza, mentre l'articolo 144 c.p. attribuiva a tale organo semplicemente la facoltà, come già sottolineato, di dare un parere sulla concessione della liberazione condizionale. Così a prima vista potrebbe sembrare che si fosse creata un po' di confusione, ma in realtà il ragionamento del potere esecutivo, nel redigere l'articolo 4 lett. j) del Regolamento fu questo: poiché la liberazione condizionale non poteva essere concessa se difettavano le condizioni previste dall'articolo 176 c.p., e dato che le istanze venivano presentate al Giudice di sorveglianza (art. 191 Reg.), per evitare inutili trasmissioni di istanze infondate, parve opportuno attribuire a tale organo giudiziario la competenza a dichiarare l'inaammissibilità di richieste manifestamente infondate.**

Passando ora a considerare le funzioni deliberative che incidevano su diritti soggettivi del condannato, è opportuno precisare che il potere esecutivo prese in considerazione diritti soggettivi di natura patrimoniale. È vero che la titolarità dei detenuti di diritti soggettivi nonostante il loro stato di reclusi era stata accettata da buona parte della dottrina e degli "addetti ai lavori", ma nella relazione al Re, relativa al Regolamento, il Ministro affermava che si dovevano ancora determinare limiti e caratteri di tali diritti. Quando ciò fosse avvenuto, si sarebbero potute ampliare le competenze del Giudice di sorveglianza su questo punto, introducendo in questa elencazione tassativa altre materie.

I due casi di funzioni deliberative rispetto a diritti soggettivi (di carattere patrimoniale) previste dall'articolo 4 del Regolamento erano contenute nelle lett. *l* e *m*:

- I. All'articolo 145 c.p. era previsto che ai condannati fosse corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato. Secondo l'articolo 125 del Regolamento prevedeva che il Ministero determinasse la mercede per le diverse categorie di lavoro (categorie determinate in base alla capacità, al rendimento e alla specie di lavoro). Parte di questa era la remunerazione, e una quota di essa non inferiore ai tre decimi costituiva il peculio. Vi erano poi delle ritenute statali (ad esempio per rimborso spese di mantenimento o spese giudiziarie, o dovute a titolo**

**m. All'articolo 184 del Regolamento si prevedeva che il liberando gravemente infermo, ove non rifiutasse di rimanere nello stabilimento, vi era trattenuto a proprie spese. Se sorgevano delle controversie relative alla misura della diaria di mantenimento era ammesso reclamo al Giudice di sorveglianza che decideva dopo aver sentito il parere del Ministero delle finanze. Per il reclamo non erano richieste particolari forme, né stabiliti termini, e legittimato a presentarlo era solo il liberando stesso. Il Giudice di sorveglianza assumeva le necessarie informazioni. Tale competenza del Giudice di sorveglianza sembra un po' sconfinare dalla sua funzione tipica, di vigilanza sull'esecuzione della pena, in quanto qui si parla di "liberando". Ma è da notare che esistevano delle ragioni che fondavano tale attribuzione. Infatti vi era una certa analogia formale tra la situazione del detenuto e del liberando (anche se questi aveva volontariamente accettato il "soggiorno" nello stabilimento), poiché quest'ultimo sarebbe rimasto senza nessun tipo di tutela di fronte all'amministrazione, se non si fosse prevista una competenza di un organo giudiziario. In una tale circostanza, quale organo giudiziario migliore del Giudice di Sorveglianza?**

### **2.2.3. Le funzioni consultive**

L'articolo 4, comma 3<sup>o</sup>, del Regolamento, e l'articolo 144, comma 2<sup>o</sup> c.p., prevedevano gli unici due casi in cui era richiesto obbligatoriamente il parere del Giudice di sorveglianza. Con ciò si intende che in tali ipotesi l'assunzione del parere del Giudice di sorveglianza era condizione necessaria per la legittimità, e per la regolarità formale dei provvedimenti che dovevano essere emessi, ma quanto al contenuto non erano vincolanti, non ci si doveva, cioè, conformare necessariamente ad essi. Casi in cui era prevista questa assunzione:

**a. Il Giudice di sorveglianza dava parere sull'ammissione alla liberazione condizionale, parere che trasmetteva, unitamente ai risultati delle sue indagini circa l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, o l'impossibilità ad adempierle, da parte dell'istante, al Ministero della giustizia. Il Giudice di sorveglianza basava il suo parere sulle sue personali conoscenze del detenuto, ma anche sulle informazioni e sui dati che egli assumeva tramite le cartelle biografiche e i rapporti informativi delle autorità carcerarie. In conseguenza di questo stretto rapporto che legava il Giudice di sorveglianza alla realtà carceraria e ai singoli detenuti, non poche erano le proposte di attribuire tale competenza al giudice stesso. L'ipotesi non era affatto assurda, tanto che con la Legge 9 luglio 1940, n. 924, si dichiarò il Giudice di sorveglianza competente a concedere, e revocare, la liberazione condizionale nei confronti di quei condannati che venivano chiamati o richiamati alle armi.**

Una volta concessa la misura da parte del Ministro, il Giudice di sorveglianza doveva ordinare che il liberato fosse posto in libertà vigilata, che era la misura di sicurezza che veniva applicata in regime di libertà condizionale;

**b. Il parere del Giudice di sorveglianza era poi obbligatorio relativamente alla concessione (che avveniva con un Decreto Reale) della grazia. La relativa proposta era presentata dal direttore, e, con il parere del Consiglio di disciplina e le necessarie informazioni sulla buona condotta e sulle prove date dal detenuto di attaccamento al lavoro, veniva trasmessa al Giudice di sorveglianza affinché questi, dato il suo parere, la trasmettesse a sua volta al Procuratore del Re. La grazia era la massima ricompensa che poteva essere concessa ai detenuti, e quindi la funzione dell'organo giudiziario in esame era molto importante, date le sue conoscenze dirette degli stessi e date le informazioni di cui poteva disporre.**

Rimane solo da segnalare che il Giudice di sorveglianza esprimeva il proprio parere anche sui regolamenti interni degli istituti che rientravano nella propria competenza territoriale.

Con questo si chiude l'elencazione, e l'analisi, delle funzioni del Giudice di sorveglianza in materia di pene detentive. Può chiaramente desumersi quanto fosse importante la collaborazione tra tale organo giudiziario e i direttori degli istituti. Questo rapporto non si manifestò sempre positivamente, poiché vi era il timore di una prevaricazione del Giudice di sorveglianza sulle autorità carcerarie. Gli episodi di contrasto non furono poi così gravi, poiché lo stesso atteggiamento dei detenuti faceva, in linea di massima, comprendere quanto questa figura fosse a loro ben accetta. È da dire anche che ci si rese conto immediatamente della necessità che i magistrati ai quali venivano attribuite le funzioni di Giudice di sorveglianza dovessero avere delle particolari "attitudini", e, soprattutto, delle conoscenze relative all'indagine psicologica.

Ma le attribuzioni del Giudice di sorveglianza non si esaurivano qui, infatti tale organo era competente anche sull'applicazione delle misure di sicurezza.

### **2.3 Il Giudice di sorveglianza e le misure di sicurezza**

È innanzitutto necessario sottolineare come il sistema delle misure di sicurezza sia stato inserito per la prima volta, così come il Giudice di sorveglianza, nell'ordinamento italiano con i codici penale e di procedura penale degli anni, rispettivamente, 1930 e 1931. La previsione delle misure di sicurezza ben si inseriva nel quadro generale delle finalità (per lo meno quella dichiarata) del sistema punitivo creato con i citati codici. Anche le misure di sicurezza, occupandosi della pericolosità sociale del soggetto, contribuivano al raggiungimento della preservazione della società da ulteriori atti criminosi. Data, comunque, l'incisività sui diritti soggettivi di un individuo delle restrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di sicurezza (talvolta definite, addirittura, più gravose di quelle conseguenti all'applicazione delle pene), si sentì la necessità di fornire di certe garanzie, anche l'esecuzione di queste. Naturalmente lo strumento per attuare ciò fu individuato nel controllo giudiziario.

Le misure di sicurezza venivano applicate, di norma, dal Giudice di merito con la sentenza conclusiva del processo (sia di condanna, che di proscioglimento ove

la pericolosità sociale del soggetto le rendesse comunque opportune), oppure, in via provvisoria, prima del giudizio o nel corso dell'istruzione (in questo caso era necessario che la sentenza che chiudeva l'istruzione confermasse o revocasse la misura). Poteva però accadere che il Giudice di merito omettesse l'applicazione di una misura di sicurezza, perché non era possibile accertare la pericolosità del soggetto. L'omissione poteva aversi, però, anche nei casi di pericolosità presunta. In entrambe le ipotesi le misure di sicurezza potevano essere applicate dal Giudice di sorveglianza. È innegabile che in materia di esecuzione delle misure di sicurezza i poteri di tale giudice erano molto più ampi, rispetto a quelli a lui demandati per l'esecuzione della pena.

Innanzitutto, la possibilità di applicazione di misure di sicurezza da parte del Giudice di sorveglianza dopo la conclusione del giudizio di merito si basava sulle disposizioni dell'articolo 205, comma 2° c.p., il quale prevedeva le ipotesi in cui le misure di sicurezza potevano essere ordinate con provvedimento successivo (alla sentenza). I casi previsti erano tre: «1) nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena; 2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza; 3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge». Vediamo quindi che la competenza del Giudice di sorveglianza era temporalmente ben determinata, eccetto i casi rientranti nel n. 3 dell'articolo 205, poiché in tali ipotesi il passare anche di un lungo lasso di tempo non faceva venir meno l'opportunità dell'applicazione delle misure di sicurezza, dato l'alto grado di pericolosità sociale alla base di tali fattispecie.

All'articolo 634 c.p.p. si stabiliva poi che «Quando il procuratore [del Re] anche di sua iniziativa ritiene di dover promuovere l'applicazione di una misura di sicurezza, ne fa richiesta scritta al Giudice di sorveglianza [...]». Quindi nei casi di applicazione di misure di sicurezza, da parte del Giudice di sorveglianza, dopo la condanna o dopo la sentenza di proscioglimento, era condizione necessaria la richiesta scritta del procuratore; il Giudice di sorveglianza non poteva, dunque, procedere di propria iniziativa. In base all'articolo 635 c.p.p. si affermava, poi, la competenza del Giudice di sorveglianza, oltre che sui provvedimenti con i quali si applicavano le misure di sicurezza per i quali era necessaria la ricordata richiesta,

anche su quelli con i quali si revocavano, si sostituivano o si modificavano misure di sicurezza, fuori dell'istruzione e del giudizio, senza la stretta necessità di un previo intervento da parte del Procuratore del Re.

È interessante notare che all'articolo 236, n. 1 del Regolamento si stabiliva, oltre al fatto che il Giudice di sorveglianza vigilasse sull'esecuzione della pena, che egli visitasse «frequentemente gli stabilimenti (nei quali venivano eseguite le misure di sicurezza detentive) [...]». Vediamo quindi che in questo caso non si stabiliva una scadenza temporale delle visite dell'organo giudiziario, ma gli si lasciava la facoltà di decidere discrezionalmente. Una scelta del genere, alla luce della ragione dell'istituzione di questo organo, pare naturale (e lo sarebbe stato anche per l'esecuzione delle pene), tanto più che nell'ambito delle misure di sicurezza, il Giudice di sorveglianza svolgeva un ruolo di vera garanzia di corrispondenza tra la misura, sia nella sua specie che nella sua intensità e durata, e il reale grado di pericolosità sociale dell'internato. In seguito a queste visite l'autorità giudiziaria riferiva al Ministero i rilievi e le proposte che riteneva opportune.

Al n. 2 dello stesso articolo del Regolamento si ricordava che il Giudice di sorveglianza «ordina gli accertamenti che ritiene necessari a norma degli articoli 637 e 647 c.p.p.». La norma stabiliva che il Giudice di sorveglianza aveva la facoltà di ordinare gli opportuni accertamenti, potendo disporre dell'Autorità di pubblica sicurezza, del Pretore, per gli accertamenti da svolgersi fuori del Comune in cui risiedeva, e del Giudice di sorveglianza o del Pretore per accertamenti che dovevano aver luogo in una circoscrizione di un altro tribunale. Qui si può notare che già si avvertiva l'esigenza di un certo collegamento tra Giudici di sorveglianza operanti in circoscrizioni diverse.

L'articolo 647 c.p.p. prevedeva poi un'altra importante competenza del Giudice di sorveglianza: quella del riesame della pericolosità sia alla scadenza del termine minimo (legalmente stabilito) di durata della misura, sia ogni qualvolta si ritenesse che la pericolosità dell'internato fosse cessata. Il giudice a seconda dei risultati del riesame poteva fissare un nuovo termine o revocare la misura. In questo caso emerge in maniera forte la necessità di un rapporto diretto tra internato (e detenuto) e organo giudiziario; certamente quest'ultimo per poter dire di aver svolto seriamente e con coscienza il proprio ufficio, sia nei confronti del soggetto in

questione che nei confronti della società, non poteva servirsi solo delle informazioni e dei pareri delle autorità direttive degli stabilimenti. Tanto più che lo stesso articolo prevedeva che l'organo giudiziario emettesse gli opportuni provvedimenti «compiuti gli accertamenti necessari». Tali accertamenti comprendevano, naturalmente, anche le note informative, i rapporti della direzione, ed ogni altro dato fornito dalle figure operanti negli stabilimenti, ma è probabile che abbracciassero anche conoscenze dirette del Giudice di sorveglianza.

Infine, l'articolo 263, n. 3 del Regolamento indicava le funzioni deliberative del Giudice di sorveglianza in materia di misure di sicurezza. Tale giudice era competente a deliberare sull'ammissione al lavoro all'aperto. Si vede che in questo caso vi era proprio una competenza piena del Giudice di sorveglianza. Sempre in materia di lavoro penitenziario il Giudice di sorveglianza decideva sui reclami relativi alla remunerazione dello stesso (art. 263, n.3, lett. b). Da questa veniva detratta la somma corrispondente alle spese di mantenimento, ma non si poteva sottrarre all'internato più della metà (un terzo se questi aveva figli a carico) della remunerazione. Era proprio sull'entità della somma da detrarre che potevano nascere controversie tra l'internato e l'amministrazione. Il Giudice di sorveglianza era anche competente a decidere sui reclami relativi alle spese di mantenimento, all'attribuzione e liquidazione di queste, ma prima di decidere doveva avere il parere del Ministero delle finanze.

Molto importante fu la previsione, alla lett. c dello stesso articolo, del potere del Giudice di sorveglianza, sentito il Consiglio di disciplina, di concedere, e revocare, le licenze. Queste erano delle "ricompense" che potevano essere concesse agli internati una volta l'anno per un periodo non superiore a venti giorni (art. 278 n.1), oppure per un lasso di tempo di sei mesi, immediatamente prima della scadenza del periodo minimo di durata della misura legalmente stabilito, o prima della scadenza dell'ulteriore termine giudizialmente determinato per un esame ulteriore della pericolosità (art. 278 n.2). Già si considerava positivo che il soggetto (anche se qui si parlava di internati, sottoposti durante la licenza alla libertà vigilata, e non di detenuti), riacquistasse un certo contatto con il mondo esterno. Anzi questo era un riavvicinamento quasi necessario per far acquisire nuovamente la capacità di relazione con gli altri, altri che non fossero internati, ma soggetti liberi. Altra licenza, in questo caso straordinaria, poteva essere concessa dal Giudice di

sorveglianza, su proposta del direttore, per gravi esigenze personali o familiari (art. 283 Reg.). Dopo una delle massime ricompense, la licenza, si consideri ora una delle massime punizioni: il trasferimento in una casa di rigore (e la eventuale revoca di essa). Il Giudice di sorveglianza decideva su proposta del direttore, sentito il parere del Consiglio di disciplina, ed ogni sei mesi riesaminava la condotta dell'internato per un'eventuale revoca.

Il Giudice di sorveglianza era poi competente a disporre il trasferimento dell'internato in un manicomio giudiziario, sentito però il parere dell'ispettore sanitario del Ministero.

Nel caso in cui, poi, un internato dopo l'esecuzione della misura di sicurezza dovesse essere sottoposto ad una pena, il Giudice di sorveglianza sospendeva la sua liberazione, che era stata concessa quale riconoscimento della non pericolosità, informandone la Procura generale, affinché il Ministero comunicasse in quale istituto il soggetto doveva scontare la pena.

In materia di revoca anticipata (rispetto al termine minimo fissato per legge) della misura, il Giudice di sorveglianza svolgeva una funzione meramente consultiva, in quanto l'organo competente a concederla era il Ministro. L'autorità giudiziaria faceva la propria proposta corredata del suo parere.

Si può notare che in materia di misure di sicurezza l'ordinamento italiano aveva "osato" di più, si introdussero elementi maggiormente innovativi, rispetto a quanto era stato fatto in materia di pene. Le attribuzioni del Giudice di sorveglianza in materia di misure di sicurezza saranno il luogo di sviluppo di una nuova concezione del ruolo di tale organo, concezione che, anche se non ancora completamente, si realizzerà nella riforma del 1975.

### 3.

## Storia del carcere di Brescia

Per poter contestualizzare il ruolo del Giudice di Sorveglianza a Brescia, ho ritenuto opportuno, ma soprattutto interessante, ripercorrere brevemente, attraverso le informazioni raccolte dal giudice Zappa<sup>11</sup> e dall'Enciclopedia Bresciana<sup>12</sup>, lo sviluppo delle strutture carcerarie della nostra città. Ho potuto riscontrare così che in origine i detenuti erano suddivisi per categorie in diversi edifici dislocati in diversi punti della città e che nonostante i numerosi progetti e le insistenti richieste da parte degli organi di tutela e sorveglianza, si arriverà solo nel 1915 all'attivazione di un'unica struttura cellulare, il carcere di Canton Mombello.

Sulle carceri bresciane nell'epoca romana e nell'alto medioevo non sono stati rinvenuti documenti storici rilevanti. Nell'epoca comunale esistevano già quelle del Broletto. I "carcerati de paga debitis", cioè per conseguenza dei debiti, erano alloggiati in una casa addossata a sud del palazzo Broletto e aggiudicata definitivamente in proprietà del Comune, dietro eredità nel 1782.

Più tardi furono costituite le carceri in Piazza Vecchia (ora Piazza della Loggia) ed erano dette Canevini (cantine) perché sotterranee. Erano le più squallide ed orride. Altre ancora erano sistemate altrove, come quelle dette del Serraglio, del Corsetto, del Buco del Gatto ecc.

Le prigioni delle donne vennero invece collocate nella torre della Pallata, costruita probabilmente nel secolo XIII.

Alla custodia della prigioniera delle donne era deputato un guardiano o eremita al quale nel 1711 venivano corrisposti 16 pani la settimana, "la solita minestra e vino, oltre l'abitazione della Casa et scudi quatro de lire sette piccole l'anno".

Egli doveva dispensare la minestra, il vino, la legna, impedire che vi entrassero estranei, tenendo chiusa "la ferradella con il locchetto".

Secondo i capitoli del 1643 l'eremita della prigioniera doveva presentare il certificato del Confessore. Aveva come compito di andare alla cerca ogni giorno per la città per raccogliere il pane e il vino per i prigionieri, assistere anche di notte i condannati a morte, precederli al patibolo in cotta e col crocifisso in mano.

---

<sup>11</sup> Zappa G., op. cit., pagg. 132 e ss.

<sup>12</sup> Enciclopedia Bresciana

Doveva essere particolarmente amorevole con le malate, segnalare alle parrocchie i nomi delle prigioniere, ecc.

Le carceri più ampie e quindi più frequentate si trovavano a sud di piazza della Loggia. Avevano davanti una piazzetta sul cui lato orientale furono costruite nel 1504 alcune case ed aperta una via che venne chiamata, appunto delle Prigioni. Poco lontano sorgeva il patibolo.

Il palco dei condannati a morte veniva infatti sistemato davanti alla colonna recante in cima il leone di S. Marco che sorgeva dove ora sta il monumento alle Dieci Giornate, cioè, come suol chiamarlo il popolo, della Bella Italia.

I condannati erano assistiti dalla Compagnia della Misericordia, fondata dal nobile Alessandro Luzzago, che ebbe sede dapprima in S. Agostino (la chiesa incorporata nel lato nord ovest del Broletto) e trasferita poi in S. Giorgio.

Pressappoco nel secolo XVI vennero aperte le prigioni criminali in S. Urbano.

Il 25 giugno 1619 il podestà di Brescia, G.B. Foscarini, stabiliva norme precise per questo carcere. In particolare imponeva che non vi si potessero tenere armi, che tutti coloro che si presentavano dovevano pagare al custode prima quattro e poi tre gallette al giorno.

Le carceri di S. Urbano furono meglio sistemate quando agli inizi dell'Ottocento poterono allargarsi nel fabbricato delle Agostiniane (sede in questi anni del pensionato giovanile Paolo VI).

Qui, il 28 giugno 1852 venne rinchiuso "ristretto" come si diceva allora, cioè segregato, Tito Speri prima di essere tradotto al carcere di Mantova da dove partirà per salire il patibolo a Belfiore.

L'ultimo carcere ad aprirsi fu quello del Carmine costruito nelle celle dell'ex convento dei carmelitani dove venne sistemata anche l'infermeria o ospedale dei carcerati.

Nel secolo scorso, per i condannati "in bianco", cioè a tempo indeterminato, vennero adattati i locali interni del Castello, presso la torre Mirabella.

Nel 1849 i bresciani catturati dagli austriaci durante e dopo le Dieci Giornate vennero rinchiusi nel fondo del torrione a mezzogiorno, presso il ponte levatoio del secondo recinto. Il locale era diviso in due prigioni a volta. In esse attesero la morte i prigionieri fatti il 26 marzo 1849 a S. Eufemia ed altri ancora, parecchi dei quali furono fucilati il dal 2 all' 8 aprile.

L'inadeguatezza delle prigioni impose il problema della costruzione di un apposito edificio che, costruito da Fortunato Carnevali di Breno, entrò in funzione nel 1915 ed accolse subito 178 carcerati fra i quali 11 donne e 9 minorenni. Le celle del carcere di Canton Mombello erano 144 più 21 cameroni per 8 persone, 13 celle di punizione di cui 2 per minorenni, 4 di segregazione e una per le donne. In più vi erano celle a pagamento.

Con la costruzione del nuovo carcere furono chiusi quelli del Broletto, di S. Urbano e del Carmine. Esso venne decantato come un modello nel suo genere, poi largamente smentito specialmente a causa del sovraffollamento.

Le prigioni del Castello tornarono di triste attualità per alcuni mesi del 1944-45 quando l'Italia subì la congiunta oppressione nazi-fascista. Infatti vi fu rinchiuso un certo numero di partigiani alcuni dei quali, come il comandante Giacomo Cappellini, pagarono con la vita il loro amore alla libertà dell'Italia. Per contrappasso subito dopo la Liberazione vi furono rinchiusi ex-gerarchi fascisti che vi rimasero però solo pochi giorni.

Anche in Vescovado vi erano le carceri destinati ai condannati dal "foro ecclesiastico" cioè dal tribunale riservato agli ecclesiastici. Furono scoperte nel 1915 durante i lavori di costruzione delle fognature. Erano state in funzione fino al 1796 ed erano particolarmente oscure. Le pareti erano ricoperte di iscrizioni dei prigionieri dei secoli XVII e XVIII. Le due celle si trovavano sotto l'attuale scalone ed erano state edificate con tutta probabilità verso il 1570 dal vescovo Bollani che riedificò il fianco occidentale del palazzo con lo scalone. Davanti alle due celle v'era un piccolo corpo di guardia al quale si accedeva dal cortile. Si crede che quando furono abolite abbiano servito da archivio vescovile. Riscoperte verso il 1890 e poi rinchiusi ed infine, come s'è detto, ritrovate per caso nel 1915.

Il problema carcerario appassionò anche Brescia fin dal secolo scorso. Giacinto Mompiani contrasse un vistoso debito per visitare gli istituti carcerari di Gand, Ginevra e di Parigi, per riferirne poi all'Ateneo di Brescia. Allo stesso problema dedicò tempo e passione umanitaria l'avv. Giuseppe Saleri che propose l'istituzione del Patronato per i carcerati che venne realizzata nel 1875 per iniziativa del cav. Luigi De Sbarbieux e del conte Salvadego.

Molto lavorò per la riforma carceraria con pubblicazioni apposite anche Luigi Fornasini.

Nonostante le provvidenze adottate anche il carcere di Brescia è diventato inadeguato alle necessità e agli indirizzi nuovi dell'assistenza carceraria. Del malessere che ne è venuto sono un sintomo le rivolte che si sono verificate nel settembre 1971 e nel marzo 1974.

## 4.

### Il Giudice di Sorveglianza a Brescia

#### 4.1 Il reale funzionamento dell'istituto

Nel discorso pronunciato dal procuratore generale del Re presso la Corte d'Appello di Brescia, Eutimio Ranelletti<sup>13</sup>, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 1934, si analizzano i risultati dell'applicazione del nuovo Codice Penale (1930), sottolineandone un pregio fondamentale: "quello di assicurare nel modo più efficace la difesa della società e dello Stato nell'ordine morale, giuridico, sociale".

In seguito il Procuratore prende in esame in particolare l'applicazione delle misure di sicurezza, evidenziando che grazie al buon operato dei Giudici di Sorveglianza è diminuito sensibilmente il numero dei sottoposti a tali misure e la diffusione della delinquenza, ma appunta anche che: "Nell'applicazione delle misure si ripete tuttavia il lamento che vi sia poca elasticità nei mezzi di repressione consentiti al giudice. La cauzione di buona condotta è quasi sempre inapplicabile perché il vigilato speciale non ha le necessarie lire mille, che sono la somma minima da depositare presso la Cassa delle ammende: si dovrebbe allora assegnarlo ad una colonia agricola o casa di lavoro per il tempo minimo di due anni. Ma questa pena è troppo grave per la maggior parte delle trasgressioni [...] e se la si applicasse largamente, si riempirebbero in breve le colonie agricole e le case di lavoro. Ma a ciò provvede il senso di equità e giustizia del giudice".

Dai toni entusiasti del Procuratore si avverte, nonostante alcune difficoltà del sistema, la soddisfazione per il "funzionamento regolare" dell'istituto nel Distretto di Brescia durante l'anno precedente, in particolare nell'elogio ai giudici: "I giudici attesero al delicato compito con intelligenza, con vigile senso dell'importanza e dell'utilità sociale dell'istituto, ed improntando la loro azione ai giusti criteri di rigore e di umanità insieme...". In un precedente discorso (1933) lo stesso Ranelletti<sup>14</sup> esprime la sua approvazione per l'affidamento dell'applicazione delle misure di

---

<sup>13</sup> Ranelletti E., "Discorso pronunciato all'assemblea generale dell'10 gennaio 1934 per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1934-XII, Brescia, pagg. 31 e ss.

<sup>14</sup> Ranelletti E., "Discorso pronunciato all'assemblea generale dell'11 gennaio 1933 per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1934-XII, Brescia, pagg. 18 e ss.

sicurezza al giudice di sorveglianza in quanto questi “vi porta l’abito suo fatto di rigorose indagini, di ponderazione, di squisito senso di equità, che non era possibile pretendere dall’autorità di p.s.”.

#### **4.2 “L’allegra galera di Canton Mombello” ( Dott.Arcai G.)**

In una lettera datata 4 giugno 1966, circa trent’anni dopo la nascita di questo istituto, il Procuratore Generale della Repubblica Dott. Aldo Sica<sup>15</sup> esprime la sua gratitudine al giudice Arcai, “per l’esemplare entusiasmo nell’esercizio delle funzioni di Giudice di Sorveglianza presso il Tribunale di Brescia”. Evidenzia inoltre che “...purtroppo, anche perché i Magistrati cui sono attribuite sono gravati da un’ingente mole di lavoro giudiziario, vengono spesso esercitate in maniera prevalentemente formale.” Il Procuratore è convinto che grazie alla dedizione appassionata e intelligente dei Giudici di Sorveglianza alla propria attività, durante l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, “è ben possibile provocare nell’animo degli assistiti, l’insorgere di fremiti di speranza e di resipiscenza, che potranno poi agevolare il reinserimento del soggetto nella vita sociale”.

In questa lettera si può notare il tono quasi rassegnato del Procuratore nel sottolineare che, la sovrapposizione delle funzioni, spesso impedisca ai Giudici di Sorveglianza di svolgere al meglio la propria attività. Lo stesso Dott. Arcai<sup>16</sup>, in una relazione sulle carceri giudiziarie inviata al Ministero di Grazia e Giustizia fa presente che l’attività di Giudice Istruttore gli impedisce sempre di più di svolgere con assiduità quella di Giudice di Sorveglianza e sottolinea l’opportunità che questo servizio venga svolto da un magistrato che non sia Giudice Istruttore: “L’abbinamento dei due servizi crea complessi problemi, specialmente di ordine morale e di resistenza e di adeguamento. Non si può molto a lungo, senza restarne sfibrati e spesso amareggiati, spiccare mandati di cattura e rinviare a giudizio e, nel contempo, prestare assistenza agli stessi soggetti ed ai loro familiari. Senza tener conto del tempo che un’attività sottrae all’altra e viceversa.”

Il Dott. Giovanni Arcai ha esercitato la funzione di Giudice di Sorveglianza presso il Tribunale di Brescia dal 1963 al 1969, in concomitanza alla funzione di

---

<sup>15</sup> Sica A., lettera inviata al Dott. Arcai, Prot. N. 5, Brescia, 4/6/1966

<sup>16</sup> Arcai.G., lettera riservata inviata al Ministro di Grazia e Giustizia, Direzione Generale Istituti di Prevenzione e Pena, Prot. N. 221, “Relazioni sulle Carceri Giudiziarie di Brescia - Gennaio – giugno 1968”, 15/7/1968

Giudice Istruttore presso il medesimo Tribunale. In questi anni ha potuto conoscere a fondo i problemi del carcere di Canton Mombello e di questa esperienza ha scritto un libro in cui ha raccolto i documenti, le relazioni, la corrispondenza con le istituzioni e con il direttore del carcere, nel tentativo di dare un quadro complessivo della situazione della struttura e dei detenuti<sup>17</sup>.

Grazie alle copie delle relazioni inviate al Direttore dell'istituto, ricostruisce in modo cronologico, le osservazioni da lui colte durante le visite (spesso a sorpresa) nei vari locali dello Stabilimento: celle della sezione maschile, femminile, minorenni, infermeria, biblioteca, cucina, laboratori, cortile, cinema, celle di rigore e gli ordini impartiti per migliorare le condizioni degli impianti elettrico e di riscaldamento, dell'igiene, della sicurezza, dei prezzi del sopravvitto fornito dall'Impresa appaltatrice, dello svolgimento di attività rieducative all'interno della struttura.

Il Dott. Arcai riporta anche alcune dichiarazioni dei detenuti, rilasciate da chi ogni settimana, nel giorno prestabilito, richiedeva di essere ammesso al colloquio col Giudice. La sua condizione di organo terzo e imparziale, la sua disponibilità all'ascolto e all'aiuto, quando necessario, anche delle famiglie, la sua posizione autorevole lo portano ad essere un punto di riferimento e di fiducia sia per i carcerati che per i carcerieri, quindi destinatario di confidenze, lamentele, richieste da parte degli uni e degli altri. Egli così scopre e cerca di risolvere i conflitti, possibili cause di tensione e rivolte all'interno dello Stabilimento, contatta personalmente medici, periti, ditte di manutenzione e contratta con esse al fine di garantire a tutti migliori, o perlomeno sufficienti, condizioni di permanenza forzata e lavoro, fa disinfestare i locali sudici e maleodoranti, spesso frequentati da ratti e insetti, tenta di arginare il problema della tubercolosi, assaggia il cibo e ne ordina la sostituzione quando scaduto o di sapore cattivo. Invia insistenti lettere al Ministero affinché disponga riguardo al numero degli agenti di guardia all'interno della struttura, troppo esiguo per permettere agli agenti stessi di lavorare con tranquillità e in generale, di tenere sotto controllo un numero di detenuti molto elevato e capace di organizzarsi senza lasciar trapelare alcunché, come emerge dai racconti di diversi episodi di manifestazioni di protesta difficilmente arginate.

Nel suo operato spesso è ostacolato dall'inerzia delle ditte addette ai lavori, dalla lenta burocrazia, dal silenzio su situazioni di tensione (tentati suicidi, accese

---

<sup>17</sup> Arcai G., "L'allegria galera di Canton Mombello", Brescia, 1999

proteste, violenze, ricatti, tentativi di evasione, presenza di armi ), dal sovraffollamento e altre situazioni che spesso sono ancora oggi presenti all'interno delle strutture carcerarie.

Per fortuna ha anche trovato appoggio da parte di alcune istituzioni cittadine, come il Patronato per i liberati dal carcere, l'Opera di San Vincenzo e il Sindaco Bruno Boni, commemorato in un articolo pubblicato su Bresciaoggi il 23 febbraio del 1999 <sup>18</sup>. Il sindaco Boni, sollecitato dal giudice Arcai nel 1966 intervenne, "quasi con irruenza" per apportare sollievo e rimedi, raccogliendo ed inviando indumenti, scarpe, medicine particolari, libri, televisori, prestandosi come consulente di riguardo per i colloqui con i detenuti. Viene riportato un altro episodio che evidenzia come il ruolo del Giudice di Sorveglianza sia andato ( e tutt'oggi vada) oltre i compiti tassativamente affidatigli dalla legge: sempre nel 1966 su iniziativa del giudice Arcai e del sindaco Boni, cittadini privati ed enti della città di Brescia offrirono indumenti e generi alimentari da donare ai carcerati e agli Agenti di Custodia degli Stabilimenti Carcerari di Firenze devastati da una grossa alluvione. Allegate al libro vi sono le lettere di ringraziamento del Procuratore Generale di Firenze, Dott. Aldo Sica che riporta la gratitudine dei detenuti e delle loro famiglie.

Nel 1968, in vista di una promozione, il Giudice trae le conclusioni del proprio operato in una Relazione inviata al Ministero di Grazia e Giustizia, in cui sottolinea che nonostante i suoi sforzi di migliorare la vivibilità all'interno dell'istituto e l'assistenza ai reclusi e alle loro famiglie "la situazione del Carcere di Brescia è andata lentamente deteriorandosi" e aggiunge che : " Un gruppo di cause attiene direttamente al personale direttivo e di sorveglianza, altro alle condizioni obiettive derivanti da tutta la situazione carceraria italiana, in connessione con la mancata soluzione di molti problemi di aggiornamento della Giustizia."

Mi permetto di concludere con alcune frasi tratte da un articolo pubblicato su Bresciaoggi del 24 aprile 1999, scritto dal Dott. Zappa e dal Dott. Romano <sup>19</sup> che, a mio parere conferma, a distanza di anni, che nonostante le Riforme, l'impegno degli "addetti ai lavori" e del volontariato vi siano delle problematiche costanti che impediscono un perfetto funzionamento del carcere della nostra, e delle altre, città: "le esigenze del penitenziario sono di gran lunga superiori alla dotazione di edifici e

---

<sup>18</sup> Arcai G., "Bruno Boni per i carcerati", Bresciaoggi, Brescia, 23 febbraio 1999

<sup>19</sup> Zappa G. e Romano C.A., ACT, Brasciaoggi, Brescia, 24 aprile 1999

di personale addetto al trattamento. Non si può far vivere 450 detenuti in un istituto come Canton Mombello che ne può contenere al massimo 250. Sono anni che il volontariato si batte per modificare la situazione, costruendo a Verziano un istituto capiente, ma senza successo. Chi deve decidere evidentemente ha deciso che le cose vanno bene così: i detenuti ma anche tutta la comunità prendano atto di tale inerzia che è pur sempre un modo -sbagliato- di gestire la politica di contrasto con la criminalità "vera". [...] Ha detto bene il direttore cessato: l'ordinamento penitenziario non va riformato, ma applicato e basta, mentre purtroppo siamo ancora lontani da tale traguardo."

## BIBLIOGRAFIA

- Arcai Giovanni, “L’allegra galera di Canton Mombello”, Brescia, 1999.
- Arcai G. (Giudice istruttore e Giudice di Sorveglianza presso il Tribunale di Brescia), lettera riservata inviata al Ministro di Grazia e Giustizia, Direzione Generale Istituti di Prevenzione e Pena, Prot. N. 221, “Relazioni sulle Carceri Giudiziarie di Brescia - Gennaio – giugno 1968”, 15/7/1968.
- Arcai G. “Bruno Boni per i carcerati”, Bresciaoggi, Brescia, 23/2/1999.
- Codice penale del 1930
- Codice di procedura penale del 1931
- Fappani A., “Enciclopedia Bresciana”, La voce del popolo, 1975-2005.
- Fassone E., “La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria”, il Mulino, Bologna, 1980.
- Papa Carlo (Sostituto procuratore generale presso generale del re presso la Corte d’Appello di Brescia), “Relazione alla assemblea generale del 30 ottobre 1937-XVI per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 1937-1938-XVI”, Brescia, 1938.
- Ranelletti Eutimio (Procuratore generale del Re), “Discorso pronunciato all’assemblea generale del 11 gennaio 1933 per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 1934-XII”, Brescia, 1933.
- Ranelletti Eutimio (Procuratore generale del Re), “Discorso pronunciato all’assemblea generale del 10 gennaio 1934 per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 1934-XII”, Brescia, 1934.
- Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e di Pena approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 787
- Sica Aldo (Procuratore Generale della Repubblica), lettera inviata al Dott. Giovanni Arcai, “Commiato”, Prot. N. 5, 4/6/1966.
- Zappa Giancarlo, “La città esclusa. *La comunità bresciana di fronte al problema penitenziario*”, La Quadra Editrice, Brescia, 2000
- Zappa G. e Romano C.A. (ACT), “<<Pene aggiuntive>> a Canton Mombello” , Bresciaoggi, Brescia, 24/4/99.